

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **STIRATI** e **TIBERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1964

#### Norme transitorie a favore degli impiegati di ruolo dello Stato ex combattenti

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, accordò a coloro che, avendo preso parte a concorsi banditi dopo il 15 ottobre 1934 e, ottenuta l'ammissione alle prove orali, comprovasero di non aver potuto presentarsi ad esse a causa del servizio militare, il diritto di sostenerle nel primo concorso che sarebbe stato bandito successivamente al loro congedamento, partecipando con i candidati del concorso medesimo al conferimento dei relativi posti.

Il successivo regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, volendo ancor più efficacemente limitare i danni che i combattenti avrebbero potuto risentire dalla loro permanenza alle armi, dispose, tra l'altro, che la nomina conseguita dopo il congedamento da coloro che avevano i requisiti per partecipare, ma, a causa della guerra, non potevano partecipare a concorsi ad impieghi statali espletati durante il periodo bellico, fosse retrodatata, agli effetti giuridici, alla data sotto la quale erano stati nominati i vincitori di questi ultimi concorsi.

Senonchè il beneficio della retrodatazione della nomina, sopra descritto, venne concesso ai soli candidati o possibili candidati

a concorsi originari in via di svolgimento alla data di entrata in vigore del citato regio decreto n. 27 del 1942 o banditi successivamente, e non anche ai candidati e possibili candidati a concorsi originari già espletati alla suddetta data.

L'esclusione dal beneficio appare tanto più ingiusta nei confronti di quei concorrenti che effettivamente avevano partecipato al concorso e che, dopo aver superato le prove scritte, per la sopraggiunta circostanza della mobilitazione e dell'assegnazione in zona d'operazione, si trovarono nell'impossibilità di partecipare alle prove orali.

Ad eliminare, sia pur tardivamente, il danno ingiusto subito da questi ultimi ex combattenti, è inteso l'unito disegno di legge, che prevede la ricostruzione della relativa carriera.

Tale disegno di legge non comporta alcun onere finanziario, giacchè viene esclusa, a seguito della ricostruzione della carriera, la corresponsione di ogni competenza arretrata.

I proponenti confidano che il loro disegno di legge venga accolto e rapidamente approvato.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

In favore degli ex combattenti che, avendo superato le prove scritte dei concorsi espletati prima dell'entrata in vigore del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, conseguirono la nomina ad impiegati di ruolo dello Stato mediante i concorsi di cui all'articolo 1 del citato regio decreto n. 27 del 1942, all'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141, ed all'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291, la suddetta nomina, qualora si siano trovati nelle condizioni previste dall'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, è riportata, agli effetti giuridici, alla data sotto la quale vennero nominati in ruolo i vincitori dei concorsi originari.

Le Amministrazioni di appartenenza, tenuto conto dei precedenti di servizio, della preparazione professionale, dello sviluppo di carriera dei vincitori dei concorsi originari, della natura delle promozioni e delle condizioni per conseguirle, della situazione dei ruoli, valuteranno se e quali promozioni gli impiegati di cui sopra avrebbero conseguito, qualora la decorrenza della nomina in ruolo fosse stata fin dall'inizio determinata come al primo comma, e provvederanno alla ricostruzione della carriera.

Le promozioni in attuazione della ricostruzione della carriera possono essere disposte anche in soprannumero, esclusa la corresponsione delle competenze arretrate.